REGOLAMENTO (CE) N. 456/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/98 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ([4]), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2004/98 della Commissione ([5]) ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi ACP;

considerando che è opportuno, per ragioni economiche, prorogare la gara in questione; che occorre quindi modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2004/98;

considerando che è opportuno prevedere una durata di validità ridotta per i titoli rilasciati a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2004/98 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«3. La gara è indetta fino al 30 aprile 1999. Fino a tale data si procede a gare settimanali, le cui quantità e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.»

2) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione ([2]), i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino al 30 giugno 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 26 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
([3]) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
([4]) GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.
([5]) GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 4.